

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

1. Gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nelle nazioni; nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
4. La libertà consiste nel potere fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.
5. La legge ha diritto di proibire soltanto le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
6. La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo i cittadini uguali innanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffici ed impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
7. Nessuno uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi contemplati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.
8. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.
9. Poiché ciascuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.
10. Nessuno deve essere disturbato per le sue opinioni anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.
11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.
12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelli cui è affidata.
13. Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.
14. I cittadini hanno il diritto di constatare da se stessi o per mezzo dei loro rappresentanti la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinare la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.
15. La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua amministrazione.
16. Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.
17. Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno potrà esserne privato se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente, e sempre con la condizione di una giusta e preliminare indennità.